



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Manfredonia

Piazza Marconi nr. 27 – 71043 - Manfredonia – Tel.0884/583871 - Fax 0884/587388
E-mail cpmanfredonia@mit.gov.it – Pec cp-manfredonia@pec.mit.gov.it – Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia

ORDINANZA N° 41/2019

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia

- VISTO** il Decreto Ministeriale in data 01.03.2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante le esenzioni previste dal Regolamento CE 1224/2009 agli obblighi del dispositivo di localizzazione ed identificazione del peschereccio ed alla compilazione e trasmissione elettronica dei dati;
- VISTO** il Decreto Ministeriale in data 28.07.2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, relativo alle misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata;
- VISTO** il Regolamento CE n. 1224/09 del Consiglio del 20.11.2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonché il Regolamento CE n. 404/2011 recante le relative modalità di applicazione;
- VISTA** Circolare "Controllo Pesca" n.006/2014 del Comando Generale;
- VISTO** il Decreto Legislativo n.271/99 come modificato dal Decreto legislativo n.108/2005 inerente la sicurezza dei lavoratori marittimi imbarcati sulle unità da pesca nazionali;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 66/2003 ed in particolare l'art.18 inerente l'organizzazione dell'orario di lavoro a bordo delle unità da pesca nazionali;
- VISTO** il vigente Contratto Collettivo Nazionale per i marittimi imbarcati sulle unità adibite alla pesca marittima;
- VISTO** il Decreto 281/2002 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera locale";
- VISTO** il Decreto Legislativo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO** l'Ordinanza n°03/1996 in data 19.01.1996 che denomina e destina le banchine del porto di Manfredonia;
- VISTA** l'Ordinanza n°13/2010 datata 18.05.2010 che disciplina l'entrata, l'uscita e gli ormeggi delle unità da pesca nel porto di Manfredonia, così come successivamente modificata con Ordinanza n°02/2019 in data 24.01.2019;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTA** l'istanza dello Studio Legale Avv. Fischietti, assunta a protocollo n. 22507 del 26.11.2019, con la quale è stata proposta da n.9 Cooperative armatoriali di Manfredonia, firmatarie della stessa, una modifica dell'Ordinanza n.13/2010 di questo Comando;
- VISTI** gli esiti della riunione tenutasi in data 02 dicembre 2019 con l'Associazione O.P. (Organizzazione dei Produttori Ittici del Sud Adriatico) di Manfredonia;
- RITENUTO** necessario regolamentare l'uscita e l'entrata dal porto delle unità da pesca, sia appartenenti alla marineria di Manfredonia che appartenenti ad altre

- marinerie, nonché regolamentare la situazione degli ormeggi al fine di migliorare la sicurezza portuale ed avere una situazione chiara delle unità ormeggiate in porto in ogni momento in modo da consentire di intervenire nel migliore dei modi in caso di necessità e poter contattare i rispettivi armatori e comandanti;
- RITENUTO** necessario altresì regolamentare le uscite per l'attività lavorativa delle unità da pesca al fine di verificare il rispetto delle norme richiamate in premessa che regolamentano la sicurezza degli ambienti di lavoro e l'organizzazione dell'orario di lavoro a bordo delle unità da pesca;
- RITENUTO** necessario aggiornare le suddette Ordinanze al fine da rendere inequivocabile il momento in cui le unità da pesca in entrata o in uscita dal porto di Manfredonia sono tenute a comunicare i propri movimenti alla Capitaneria di porto di Manfredonia;
- CONSIDERATO** opportuno modificare le Ordinanze summenzionate in base alle ponderazioni di questo Comando in materia di sicurezza portuale e di polizia marittima, e al fine di venire incontro alle esigenze prospettate dal locale cetolo peschereccio;
- RITENUTO** opportuno avere costantemente una situazione aggiornata relativamente alla presenza in porto delle unità da pesca, anche in virtù di prioritarie esigenze di sicurezza portuale, salvaguardia della vita umana in mare e costante verifica del rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie, in materia di pesca marittima;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che a far data dal 1 gennaio 2020 tutte le unità da pesca, a prescindere dalla marineria di appartenenza, dovranno attenersi alle norme di sicurezza indicate nella presente ordinanza relativamente alle manovre di entrata, di uscita e di ormeggio nel porto di Manfredonia.

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza per "imboccatura del porto" si intende quella retta immaginaria che collega i punti cospicui definiti dal fanale verde (di coordinate LAT. 41°37.2' N – LONG. 015°55,5' E) e dal fanale rosso (di coordinate LAT. 41°37.3' N – LONG. 015°55,3' E) del porto commerciale di Manfredonia (anche denominato porto peschereccio o porto vecchio).

ORDINA

Articolo 1

(COMUNICAZIONE DATI UNITÀ DA PESCA)

Tutti gli armatori o comandanti di unità da pesca, che hanno come porto base Manfredonia, hanno l'obbligo di fornire i seguenti dati alla Capitaneria di porto di Manfredonia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza (qualora non avessero già provveduto), utilizzando il modello in allegato 1:

- nome dell'unità e numero di iscrizione;
- dimensioni, numero UE, nominativo internazionale e numero MMSI (eventuali);
- posto di ormeggio abituale che dovrà comunque essere individuato su banchina destinata ad ormeggio per unità da pesca come regolamentato da apposita ordinanza;
- tipologia di pesca effettuata (strascico, vongolaria, reti da posta, ecc.);
- recapiti telefonici dell'armatore e/o del proprietario (mobili e fissi);

- recapiti telefonici del comandante (mobili, fissi, ed eventuale numero di telefono satellitare dell'unità da pesca);
- fotografie aggiornate dell'unità da pesca (poppa, prua, lato sinistro e lato di dritta, con segni identificativi ben visibili);

Sempre a cura dell'armatore/proprietario dovranno essere comunicati eventuali cambiamenti o modifiche dei dati precedentemente forniti.

Articolo 2

(ABITUALE POSTO DI ORMEGGIO DELLE UNITÀ DA PESCA)

Qualora, per qualsiasi motivo (commerciale, operativo, tecnico, ecc.), l'unità da pesca non dovesse fare rientro nel porto di Manfredonia al termine dell'attività di pesca, l'armatore e/o il comandante dell'unità sono tenuti ad informare tempestivamente la Capitaneria di porto di Manfredonia comunicando altresì il porto in cui l'unità sarà ormeggiata ed il periodo presunto di sosta della medesima unità fuori dal porto di Manfredonia.

Il motopeschereccio che ormeggia in un posto diverso rispetto a quello abitualmente utilizzato, ne dà comunicazione, all'ingresso del porto e comunque prima della manovra, così come specificato nel successivo articolo 3, alla Capitaneria di porto di Manfredonia, fermo restando l'obbligo di comunicare ogni spostamento all'interno del porto.

Articolo 3

(OBBLIGO COMUNICAZIONI INGRESSO/USCITA DAL PORTO)

Tutte le unità da pesca, sia appartenenti alla marineria di Manfredonia che ad altre marinerie, che intendono entrare o uscire dal porto di Manfredonia devono provvedere a contattare la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Manfredonia (chiamata su Ch16 VHF – canale di lavoro Ch14 VHF – Tel. 0884/583871) fornendo nominativo, matricola e motivo, secondo i seguenti casi:

- a) Unità in ingresso: da 0,5 miglia dall'imboccatura del porto sino all'ultimazione delle operazioni di ormeggio;
- b) Unità in uscita: dall'inizio delle operazioni di ormeggio sino a 0,5 miglia dall'imboccatura del porto.

Articolo 4

(MOTOPESCHERECCI DOTATI DI BLUE BOX)

Le unità da pesca, che hanno effettuato dichiarazione di porto base presso il porto di Manfredonia, soggette all'obbligo di essere dotate di "blue-box" sono esentate dalla comunicazione di ingresso/uscita dal porto di cui all'art.3, ma dovranno notificare l'eventuale spegnimento o qualsiasi problematica o malfunzionamento del predetto apparato, contattando immediatamente la Sala operativa della Capitaneria di porto di Manfredonia (chiamata su Ch16 VHF – canale di lavoro Ch14 VHF – Tel. 0884/583871).

Articolo 5

(OBBLIGO DI RIENTRO IN PORTO NELLE 24 ORE PER I MOTOPESCHERECCI IN REGIME DI ESENZIONE BLUE BOX)

I Comandanti delle unità da pesca che hanno effettuato dichiarazione di porto base presso il porto di Manfredonia, ricadenti in regime di esenzione di cui all'art.2 comma 3 del DM 01.03.2012, non dovranno trascorrere un tempo superiore alle 24 ore in mare. Faranno fede ai fini del calcolo, le comunicazioni di ingresso/uscita dal porto effettuate alla sala operativa della Capitaneria di porto di Manfredonia.

Articolo 6

(ANNOTAZIONI SUL GIORNALE DI PESCA)

Nel caso in cui ragioni di forza maggiore impediscano l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3, art. 4 e art. 5, i movimenti delle unità da pesca dovranno, in ogni caso, essere debitamente annotati, a cura dei rispettivi Comandanti, sul Giornale di Pesca e comunicati, via radio o via filo, secondo le modalità di cui all'art. 3, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Manfredonia.

Articolo 7

(MANOVRE ALL'INTERNO DEL PORTO)

Le manovre effettuate per raggiungere l'ormeggio assegnato devono svolgersi con la massima prudenza ed a velocità di sicurezza; la velocità delle unità navali all'interno del porto e per un raggio di mt.100 (cento) dall'ingresso dello stesso non deve essere superiore a 3 nodi o comunque la minima che garantisca, a giudizio del comandante dell'unità, le migliori condizioni di manovra in sicurezza.

In ogni caso le manovre di ingresso/uscita dal porto, o di qualsiasi altra natura, devono essere effettuate sempre e comunque nel rispetto delle norme vigenti dal "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" – Colreg 72.

Articolo 8

(ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO A BORDO)

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di organizzazione e sicurezza sul lavoro, a bordo di ogni unità da pesca, oltre al contratto collettivo nazionale e alle norme nazionali sulla sicurezza sugli ambienti di lavoro, deve essere affissa in posizione facilmente accessibile una tabella conforme all'allegato 2 del D.lvo 108/2005 (fac-simile in allegato alla presente ordinanza) contenente per ogni posizione lavorativa le seguenti informazioni:

- orario di servizio in navigazione e in porto;
- numero massimo di ore di lavoro e numero minimo di ore di riposo.

Al fine di garantire il rispetto della normativa sull'organizzazione dell'orario di lavoro a bordo e delle disposizioni riportate nel contratto collettivo nazionale, tutte le unità da pesca abilitate allo strascico e/o volante devono interrompere l'attività lavorativa al fine di garantire al personale un riposo settimanale non inferiore alle 48 ore. Lo stesso riposo potrà coincidere prevalentemente con le giornate di sabato e domenica e potrà essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.

Articolo 9

(UNITÀ DA PESCA NON STAZIONANTI ABITUALMENTE NEL PORTO DI MANFREDONIA)

Fermo restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli, tutti i motopescherecci non appartenenti alla marineria di Manfredonia e non provvisti di abituale posto di ormeggio, prima di entrare nel porto di Manfredonia per qualsiasi motivo (sbarco del pescato, lavori, ecc.), dovranno chiedere con congruo anticipo, come di seguito precisato, la preventiva autorizzazione alla Capitaneria di porto di Manfredonia che, qualora dovesse autorizzare, assegnerà il posto di ormeggio eventualmente disponibile.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta secondo le seguenti tempistiche:

- non appena deciso di ormeggiare nel porto di Manfredonia in caso di condimeteo avverse;
- con almeno due ore di anticipo rispetto al previsto orario di ingresso per effettuare lo sbarco del pescato (con esclusione del tonno rosso, per il quale ci si dovrà attenere alla vigente normativa di settore);
- con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto orario di ingresso in tutti gli altri casi (lavori, sosta, ecc.);

Articolo 10
(SANZIONI)

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà punita, qualora il fatto non costituisca più grave reato perseguibile penalmente, dagli artt. 1174, 1175, 1193, 1214, 1218, 1232 e 1231 del Codice della Navigazione e/o di quelle previste dalla vigente normativa in materia di pesca.

Articolo 11
(ALTRE DISPOSIZIONI)

A decorrere dal 1 gennaio 2020, le precedenti ordinanze n.13/2010 e n.02/2019 citate in premessa, nonché ogni altra norma precedentemente emanata che contrasti con la presente ordinanza, sono abrogate.

Manfredonia, il 13 dicembre 2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe TURIANO

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 07/03/2005, n. 82)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIUSEPPE TURIANO

In Data/On Date:

sabato 14 dicembre 2019 00:07:32